

### Condizioni Generali di Vendita:

- 1) Il contratto si intende concluso con la restituzione alla "CMF srl" della presente offerta firmata e timbrata per accettazione.
- 2) Le modifiche dell'offerta da parte dell'acquirente varranno come nuova offerta e dovranno come tali essere accettate da "CMF srl".
- 3) Qualora l'acquirente a contratto concluso richieda variazioni di quantità qualità misure o caratteristiche tecniche del prodotto queste saranno oggetto di rinegoziazione e in caso di mancato accordo le parti rimarranno vincolate al contratto originario.
- 4) L'esecuzione del contratto da parte di "CMF srl" potrà essere sospesa ai sensi dell'art. 1461 c.c. nel caso in cui le referenze commerciali economiche e finanziarie dell'acquirente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. A tal fine le parti convengono che tale pericolo sussista anche ove l'acquirente sia sottoposto a procedura esecutiva, protesti, abbia richiesto l'accesso alle procedure concorsuali, abbia proposto accordi di ristrutturazione dei debiti.
- 5) In caso di previsione di pagamento dilazionato del corrispettivo la mancata o ritardata corresponsione di anche una sola rata del dovuto comporterà senza necessità di costituzione in mora la decadenza dal beneficio del termine a carico del debitore con diritto da parte del venditore di chiedere l'immediato pagamento del residuo in unica soluzione, anche riferito a ordinativi diversi e in relazione a consegne ripartite.
- 6) Qualora il contratto abbia avuto un inizio di esecuzione e/o si debba provvedere a consegne ripartite il mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle scadenze previste o il mutamento delle condizioni dell'acquirente ai sensi del precedente articolo n° 4 consentirà al venditore di recedere dal contratto con obbligo dell'acquirente di pagare la merce in carico fino alla data di recesso comunicato dal venditore per iscritto. "CMF srl" alternativamente avrà la facoltà in espressa deroga all'art. 1373 c.c. di ritirare il materiale già consegnato e non ancora pagato. A tal fine l'acquirente sin d'ora autorizza irrevocabilmente il venditore al ritiro della merce ovunque si trovi senza alcuna particolare formalità salvo quella del preavviso.
- 7) In deroga all'art. 1464 c.c. nel caso in cui i materiali ordinati non fossero o non siano più agevolmente reperibili sul mercato l'acquirente rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e resterà fermo l'obbligo dell'acquirente di provvedere al pagamento nei termini previsti delle consegne per quanto già eseguito, senza diritto a riduzione di prezzo o risarcimento di danni di alcun genere.
- 8) Il presente contratto si intende in ogni caso concluso presso la sede della "CMF srl" ed il luogo di consegna della merce è sempre presso l'azienda "CMF srl". La merce viaggia sempre e rischio e pericolo dell'acquirente.
- 9) I termini di consegna si intendono come meramente indicativi e con la firma del presente accordo le parti si danno atto che di ciò è stato tenuto conto in sede di determinazione dei prezzi di vendita. Eventuali ritardi nei termini della consegna o di esecuzione, verranno pertanto dall'acquirente tollerati riconoscendosi, da parte di quest'ultimo, che i termini previsti non hanno carattere essenziale. L'eventuale diffida ad adempiere dell'acquirente dovrà contemplare un termine di adempimento non inferiore ai 30 (trenta) giorni lavorativi. L'acquirente dovrà fornire ad "CMF srl" progetti, disegni, dettagli ed eventuali precisazioni circa misure e dati relativi alla merce entro otto giorni da eventuale richiesta: in mancanza i termini stabiliti per le consegne verranno sospesi. In caso di omessa risposta da parte dell'acquirente decorsi trenta giorni "CMF srl" avrà facoltà di recedere dal contratto con diritto di "CMF srl" a trattenere a titolo di danno gli acconti fino a quel momento ricevuti.
- 11) Sono considerate cause di forza maggiore che esonerano "CMF srl" da eventuali responsabilità per ritardo: scioperi, sospensione di energia elettrica, incendi, difficoltà di trasporti, guasti alle macchine e difficoltà di rifornimento delle materie prime, eventi naturali ecc.
- 12) "CMF srl" comunicherà all'acquirente l'avviso di avvenuto approntamento della merce ed, in mancanza di ritiro entro il termine di 3 giorni lavorativi, tale consegna si intenderà eseguita ad ogni effetto compresa la decorrenza dei termini di pagamento. Trascorsi comunque dieci giorni dall'avviso di merce pronta, decorreranno a carico dell'acquirente le spese di magazzino, la "CMF srl" sarà altresì esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali incendi, furti ed avarie.
- 13) Le campionature, gli ordini aggiuntivi di completamento, oltre i quantitativi pattuiti, saranno oggetto di diverso contratto e sottoposti, anche in ragione della loro frammentarietà o particolarità, ad un aumento minimo del prezzo.
- 14) Le parti convengono che qualora i prodotti siano realizzati su specifiche tecniche fornite direttamente dall'acquirente, il venditore non risponderà per l'esattezza della stessa, né per la durata ed il funzionamento dei beni forniti. Tutto ciò che l'acquirente non indicherà esplicitamente nelle specifiche tecniche, verrà realizzato discrezionalmente da "CMF srl" e come tale accettato dall'acquirente.
- 15) Eventuali differenze fra la merce fornita e la campionatura dello stesso materiale in possesso dell'acquirente non possono dare luogo ad alcun reclamo in quanto la campionatura ha valore puramente indicativo.
- 16) Nel caso in cui la presente scrittura sia comprensiva della posa in opera rimangono a carico dell'acquirente: assistenza alla posa, opere murarie, manovalanza, scarico e dislocamento dei materiali in cantiere, trasporto ai piani superiori, distribuzione ai vani di posa per ogni singolo corpo scala, ponteggi, pulizia e sgombero dei locali, conservazione e custodia in locali chiusi ed idonei dei materiali, utensili ed attrezzi e quant'altro di proprietà della "CMF srl" o del suo personale.
- 17) Le parti convengono che al termine della posa in opera o dei singoli prodotti o di parte di essi "CMF srl" comunicherà per iscritto all'acquirente la fine dei lavori. Dalla data di comunicazione di fine lavori, l'acquirente avrà otto giorni per segnalare anomalie del servizio, scaduto tale termine in mancanza di contestazioni la messa in opera si riterrà accettata.
- 18) Qualora l'acquirente entro otto giorni dalla comunicazione di fine lavori comunichi al venditore anomalie, il venditore previa verifica dei lamentati vizi avrà un termine per intervenire per ovviare agli stessi di trenta giorni dalla data di avvenuta verifica da parte di "CMF srl" degli inconvenienti.
- 19) Eventuali contestazioni da parte dell'acquirente non sospendono in nessun caso i pagamenti.
- 20) I pagamenti non sono validi se non fatti direttamente alla sede della "CMF srl" in Cinisello Balsamo (MI). Qualsiasi ritardo sarà soggetto all'interesse di mora in ragione delle "prime rate" ABI maggiorato di 4 punti. I pagamenti non potranno mai essere ritardati né sospesi, neppure in parte, per alcun titolo, reclamo o motivo. All'emissione della fattura "CMF srl" è autorizzata a emettere ricevute bancarie con le scadenze con cordate. Trascorsi i termini di pagamento pattuiti, la "CMF srl" è autorizzata ad emettere tratta a vista senz'altro avviso.
- 21) L'I.V.A. l'imposta di Registro, i bolli di tratte e ricevute bancarie ed ogni altra imposta o tassa, come qualsiasi onere fiscale e spese d'incasso che avessero a ripercuotersi sul prezzo, saranno a carico dell'acquirente. Se questi gode di eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali, deve comunicarlo per iscritto alla "CMF srl" all'atto della ordinazione indicandone gli estremi. In caso contrario la "CMF srl" assoggetterà i documenti alle normali imposizioni. L'emissione della fattura avverrà entro i termini di legge dalla spedizione della merce, anche se nel prezzo sia compresa l'assistenza alla posa in opera.
- 22) Per qualsiasi controversia ed azione, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano anche se il pagamento sia convenuto a mezzo tratta o cambiale domiciliata presso il debitore. Tale competenza non può essere derogata neppure per ragioni di connessione e continenza.
- 23) La ditta acquirente si obbliga, nel caso la posa in opera dei prodotti oggetto della proposta venga affidata da "CMF srl" a altra impresa (ditta esecutrice) a rispettare l'art. 7 del D.L. 626/94 art. 5 D.L. 242/96 e precisamente:
  - a) Fornire all'impresa esecutrice dei lavori di posa, nel momento in cui questa inizierà la propria attività nel cantiere, le dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  - b) Cooperare con l'impresa esecutrice all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa di posa in opera;
  - c) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzioni dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi

- reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 24) Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675 del 31.12.1996 e consenso al trattamento dei dati personali. La legge di cui all'oggetto, meglio conosciuta come legge di tutela della Privacy, regola la riservatezza dei dati personali e impone una serie di obblighi in campo a chi tratti informazioni relative ad altri soggetti. Tra questi obblighi c'è quello di:
- a) Informare i clienti, cui i dati si riferiscono, in merito all'utilizzi che viene fatto delle relative informazioni.
  - b) Chiedere il consenso scritto ai soggetti interessati per lo svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali.
- I dati personali in possesso della "CMF srl" sono raccolti direttamente presso l'interessato e l'informativa viene fornita direttamente all'interessato all'atto della raccolta degli stessi. Tutti i dati raccolti sono ovviamente trattati nel rispetto della normativa vigente.

#### I dati personali potranno essere trattati per:

- a) L'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizione impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controlli (ad esempio obblighi previsti dalla normativa vigente per la tenuta della contabilità clienti).
  - b) Finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i clienti. Rientrano in questa categoria: gestione preventivi e conferme d'ordine – elaborazioni statistiche interne – gestione protocollo – gestione operazioni – creditizie e/o commerciali.
- I dati di cui sopra possono essere comunicati alle categorie ed ai soggetti di seguito indicati:  
rete Commerciale, studi legali e commerciali, società di recupero credito, società di informazioni commerciali, soggetti incaricati della revisione del bilancio della ditta, Pubbliche autorità, Amministrazioni o Enti per gli adempimenti di legge, Enti creditizi e finanziari, e di assicurazione, ai soggetti incaricati della "Certificazione di qualità". I dati non saranno soggetti a diffusione.
- Io sottoscritto Titolare e/o legale rappresentante della Committenza esprime il consenso al trattamento dei dati in vostro possesso e per le finalità indicate ai punti sopra espressi.

Data

Letto confermato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di accettare specificamente le seguenti clausole del contratto:

- 4) Sospensione dell'esecuzione del contratto;
- 5) Decadenza dal beneficio del termine;
- 6) Facoltà di recesso del venditore ed autorizzazione al ritiro della merce;
- 7) Esclusione della facoltà di recesso dell'acquirente in caso di impossibilità parziale;
- 11) Cause di forza maggiore che impediscano l'adempimento del venditore;
- 12) Effetti dell'avviso di merce pronta;
- 13-14) limiti di garanzia;
- 15) Valore approssimativo della campionatura;
- 22) Foro competente;

Data

Letto confermato e sottoscritto